

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 27 novembre 2014

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Segreterie degli Organi di Coordinamento di Intesa Sanpaolo

in qualità di "Fonti Istitutive",

- nonché le Delegazioni di Gruppo

premesso che

- sussiste nel patrimonio di Intesa Sanpaolo, quale patrimonio separato regolato in base all'art. 2117 c.c., un fondo di previdenza complementare - regolarmente iscritto nell'Albo tenuto dalla Covip - denominato "Fondo oneri integrativi previdenziali per il personale esattoriale già dipendente CARIPLO" (di seguito "FOIP"), fondo pensionistico integrativo operante in regime tecnico di prestazione definita, attualmente erogante rendite a dipendenti in quiescenza già appartenenti al ramo esattoriale della CARIPLO S.p.A., ceduti ad ESA-TRI a far tempo dal 1° gennaio 1990;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. con effetto dal 1° gennaio 2015, sulla base del Bilancio tecnico redatto alla medesima data, le dotazioni patrimoniali corrispondenti al valore della riserva matematica dei pensionati che risultano iscritti al "FOIP" sono trasferite alla sezione "A" del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (di seguito "Fondo Banco") che garantisce la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e di regolamento vigente per il predetto Fondo a tal fine depositato agli atti del "Fondo Banco" medesimo. La confluenza del "FOIP" nel "Fondo Banco" – peraltro coerente con le indicazioni fornite da COVIP e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa l'opportunità di accorpate le forme pensionistiche complementari di contenute dimensioni – determina il sorgere della garanzia solidale di Intesa Sanpaolo S.p.A. e dei suoi futuri aventi causa nei confronti del "Fondo Banco", avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico della sezione stessa, per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Detta garanzia permane fino all'esaurimento della popolazione stessa. Entro il 30 giugno 2015, a ciascun pensionato iscritto al soprarichiamato Fondo è offerta la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni dell'ordinamento del "Fondo Banco" per la prestazione definita sulla base della riserva matematica in capo all'iscritto, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare.

Copia del presente accordo sarà prontamente trasmesso alla COVIP a cura dell'Azienda.